

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2020 E PROROGA DEI TERMINI PER IL SUO VERSAMENTO.-

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Tassoni Luigi	SINDACO	P
VIANELLO ARIOSTO	VICE - SINDACO	P
MARTINI STEFANIA	ASSESSORE	P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAIBI GIUSEPPE.

Il Signor Tassoni Luigi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all'oggetto sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica

Alonte 20-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria

Parere: **Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile

Alonte 20-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020 E PROROGA DEI TERMINI PER IL SUO VERSAMENTO.-

DELIBERA

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con il quale, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421 è stata, fra l'altro, emanata la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Rilevato che il Comune di Alonte non ha mai adottato deliberazioni di modifica delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni e che, pertanto, sono attualmente applicate le tariffe di cui al Capo I del sopra richiamato D.Lgs. n. 507/1993, così come modificate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31.12.2017, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di Statistica, è di n. 1.610 abitanti, per cui il Comune stesso appartiene alla classe V (comuni fino a 10.000 abitanti)

Visto il comma dal 919 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che testualmente recita *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe, i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadro e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadro"*;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà e di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993 **nella misura massima** consentita dalla legge,

Visto che l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare, articolate in modo chiaro ai fini della consultazione da parte dei cittadini;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita : *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Visto l'art. 151, comma 12, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo,

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, ancorché graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze*

"Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate"

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni relativo ai termini di deliberazione delle entrate e alla loro comunicazione;

Richiamato inoltre l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 che fissa nel 31 gennaio dell'anno di riferimento il termine per il versamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Preso atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 12.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha dato indirizzo di provvedere all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni di cui al capo I del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per la durata di anni tre dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con possibilità di proroga per altri tre anni dal 01.01.2023 al 31.12.2025;

Considerati i tempi necessari per l'espletamento della procedura non è possibile che il nuovo concessionario possa garantire piena operatività entro il 31 gennaio 2020, data di scadenza del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;

Ritenuto pertanto necessario differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 la scadenza per l'annualità 2020 relativa alla presentazione delle denunce di variazione in materia di imposta comunale sulla pubblicità e il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, disapplicando quindi sanzioni e interessi per le somme corrisposte dai contribuenti entro tale data;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 dalla responsabile dell'area amministrativa-finanziaria;

DELIBERA

- 1) Di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 **nella misura massima del 50%** rispetto a quanto ivi previsto, così come modificato dal 1° gennaio 2002 con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, così come reso possibile dall'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio 2019"
- 2) di approvare per gli effetti di cui al punto 1) le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

- 4) di differire al 31 marzo 2020 il termine per la presentazione delle denunce di variazione e di cessazione e per il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- 5) la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione della necessità di inserire i nuovi valori nella gara di affidamento della concessione per la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Tassoni Luigi

Il Segretario Comunale
TAIBI GIUSEPPE

N. Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Vigolo Roberta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

Immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte _____

Il Segretario Comunale